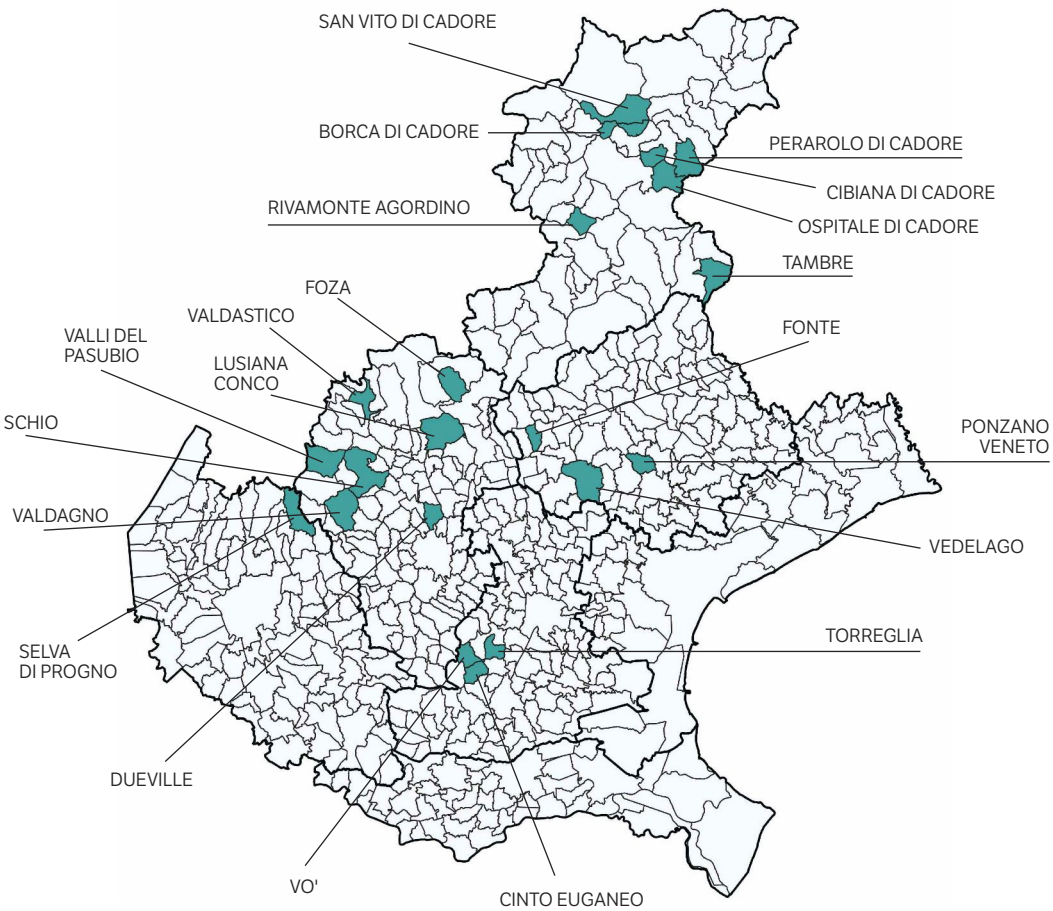


RADON IN VENETO

COMUNI INDIVIDUATI COME ‘AREA PRIORITARIA’
La Regione del Veneto, in ottemperanza ai criteri definiti dal D.Lgs. 101/2020, ha individuato i Comuni nei quali almeno il **15% degli edifici** (abitazioni) al piano terra **supera i livelli di riferimento di 300 Bq/m³**.

L’individuazione di queste aree è fondamentale perché comporta l’estensione degli obblighi di misurazione anche ai luoghi di lavoro situati al piano terra o semisotterranei, oltre a favorire interventi di prevenzione e risanamento anche nelle abitazioni e negli edifici pubblici.



La Regione del Veneto tramite il provvedimento “Radon indoor - Prima individuazione delle aree prioritarie in Veneto” (DGR 2 maggio 2025, n. 464) ha individuato 21 comuni nei quali la concentrazione media annua di radon in aria supera il livello di riferimento (300 Bq/m³) in un numero significativo di edifici. L’elenco delle aree prioritarie è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 2025.

Con nota prot. n. 320566 del 30.06.2025, la Regione del Veneto ha comunicato alle principali Associazioni Datoriali e Sindacali l’individuazione delle aree prioritarie specificando che, in tali aree, tutti i luoghi di lavoro al piano terra e inferiori devono essere monitorati con misurazioni di durata annuale della concentrazione media di radon.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
VAI AL PORTALE DELLA SALUTE DELLA REGIONE DEL VENETO:
salute.regione.veneto.it/radon
www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/radioattivita/radon-1





REGIONE DEL VENETO
Servizio Sanitario Regionale
In Unum Salus



VIVO BENE VENETO
Piano Regionale Prevenzione del Veneto

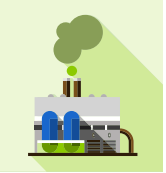
Campagna di informazione sui rischi correlati al gas radon e sugli obblighi normativi



RADON



NON SI VEDE MA SI MISURA



COS'È IL RADON E DOVE SI TROVA

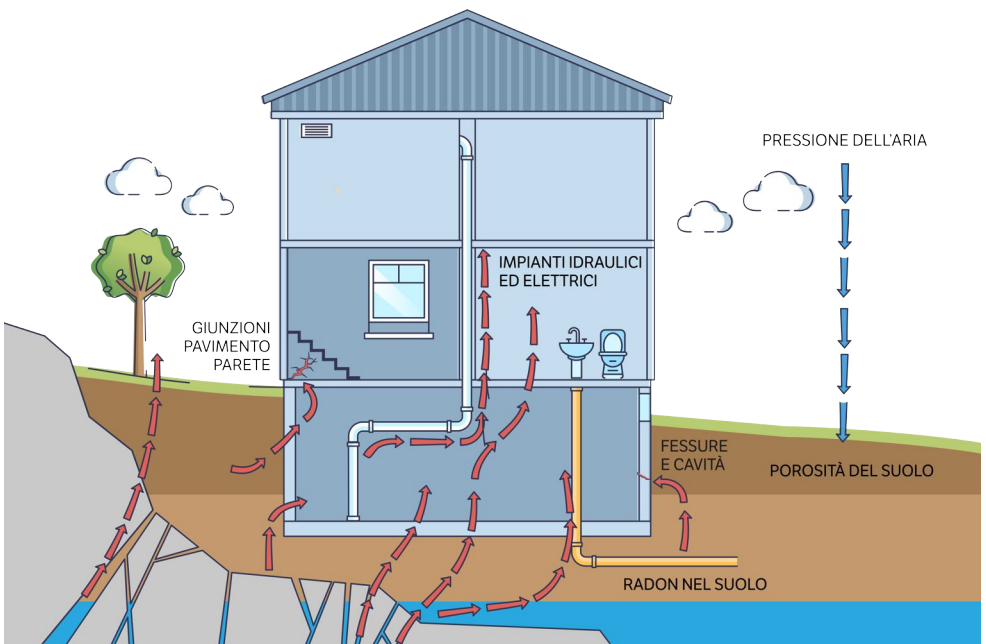
Il radon è un gas nobile radioattivo di origine naturale, **incolore e inodore**, quindi non percepibile dai sensi. È presente naturalmente nell'ambiente e deriva dal decadimento dell'uranio presente nel suolo e nelle rocce, in particolare quelle vulcaniche e granitiche. Il radon può risalire dal terreno e infiltrarsi negli edifici attraverso crepe, giunti, passaggi di tubazioni o emanare dai materiali da costruzione, accumulandosi soprattutto nei locali sotterranei, semisotterranei e ai piani bassi, maggiormente vicini al suolo. Negli ambienti esterni, invece, tende a disperdersi rapidamente e raggiunge concentrazioni generalmente più basse.



PERCHÉ È IMPORTANTE CONOSCERLO

Il principale rischio sanitario legato al radon riguarda l'apparato respiratorio. Infatti il radon viene inalato e penetra nelle vie respiratorie e negli alveoli polmonari, dove può provocare danni cellulari e alterazioni del DNA che, nel tempo, favoriscono l'insorgenza di **tumori polmonari**. In Italia si stima che sia responsabile di circa il **10% dei tumori polmonari**, pari a circa 3.400 casi ogni anno. Il rischio aumenta in modo significativo nei fumatori, per effetto sinergico tra esposizione al radon e fumo di sigaretta.

PRINCIPALI VIE DI INGRESSO DEL RADON NEGLI EDIFICI



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

QUANDO È OBBLIGATORIA LA MISURAZIONE

L'articolo 16 del D.Lgs. 101/2020 stabilisce in quali luoghi di lavoro il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la misurazione della concentrazione media annua di radon. L'obbligo riguarda:

- 1 i luoghi di lavoro** sotterranei, semisotterranei o situati al piano terra nelle aree prioritarie individuate dalle Regioni;
 - 🕒 termine finale misurazioni 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle aree prioritarie per le imprese già attive
 - ▶ per le nuove imprese obbligo di effettuare le misurazioni all'avvio dell'attività
- 2 i locali chiusi** con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell'acqua in vasca aperta, impianti di imbottigliamento delle acque minerali, centrali idroelettriche (anche non in area prioritaria)
 - 🕒 termine finale misurazioni 24 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Piano Nazionale d'Azione per il Radon (PNAR) per le imprese già attive
 - ▶ per le nuove imprese obbligo di effettuare le misurazioni all'avvio dell'attività
- 3 gli stabilimenti termali** (anche non in area prioritaria)
 - ▶ obbligo di effettuare le misurazioni all'avvio dell'attività.

COSA BISOGNA FARE

Verificare i livelli di concentrazione di radon nei luoghi di lavoro, mediante il posizionamento di dosimetri, affidandosi a laboratori qualificati (Servizi di dosimetria accreditati ai sensi della UNI 17025 o ad essa conformi). La misura del radon indoor deve avere una durata annuale (6 mesi + 6 mesi).

L'esito delle misure deve essere conservato e costituisce parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008.

SE IL VALORE È INFERIORE

300 Bq/m³

LA SITUAZIONE È SOTTO CONTROLLO

SE IL VALORE È SUPERIORE

300 Bq/m³

SCATTA L'OBBLIGO DI INTERVENTO

3 AZIONI SEMPLICI PER UNA TUTELA IMPORTANTE

- EFFETTUARE MISURAZIONE ANNUALE**
- CONSERVARE DOCUMENTAZIONE**
- RIPETERE I CONTROLLI PREVISTI**

INTERVENTI DI RISANAMENTO

Se il valore supera **300 Bq/m³** è necessario adottare interventi di risanamento per ridurre la concentrazione di radon. Il datore di lavoro deve subito attivarsi per effettuare azioni di risanamento (es. sigillatura delle crepe, aspirazione dal suolo e convogliamento in atmosfera, ventilazione forzata o pressurizzazione dell'ambiente confinato) e successivamente ripetere le misurazioni per verificare l'efficacia dei lavori.

VENTILAZIONE
Sistemi di ventilazione forzata opportunamente dimensionati

SIGILLATURA
Sigillare crepe nel pavimento e nelle pareti a contatto con il terreno

IMPERMEABILIZZAZIONE
con apposite membrane isolanti

DEPRESSURIZZAZIONE
Del suolo sotto la soletta fondazionale

PRESSURIZZAZIONE
Dei locali rispetto al suolo

NUOVA VERIFICA
Misurazioni dopo gli interventi

A CHI RIVOLGERSI

Le attività di risanamento devono essere affidate a professionisti con qualifica di **esperti di interventi di risanamento radon**.

Monitorare la qualità dell'aria negli uffici e nei luoghi di lavoro non è solo un adempimento normativo, ma un'azione concreta per proteggere la salute dei lavoratori.